

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

Articolo 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117, è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE ISTITUTO SHOTOKAN ITALIA - ETS", (Ente del Terzo Settore), in forma abbreviata "FONDAZIONE ISI - ETS".

Articolo 2) SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Ferrara (FE), con indirizzo, attualmente, in Via Belriguardo n. 23.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 3) OGGETTO E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito delle attività di interesse generale previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni. La Fondazione ha per oggetto la promozione, la diffusione, lo studio, la ricerca, la tutela e la valorizzazione delle culture dei Paesi dell'Asia e dell'Oriente in genere, delle arti marziali tradizionali e moderne, degli sport da combattimento e delle discipline motorie, educative e formative ad esse collegate; inoltre promuove la conoscenza, la tutela e la trasmissione del patrimonio storico, culturale e ideale rappresentato dall'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale.

La Fondazione riconosce nello sport, nella cultura, nella formazione e nell'educazione strumenti di crescita della persona, inclusione sociale, dialogo interculturale, promozione della salute, cittadinanza attiva e sviluppo della comunità. Ritene le arti marziali e le discipline sportive di derivazione orientale (e affini) un patrimonio educativo, culturale e sociale idoneo a favorire la crescita armonica della persona, il rispetto reciproco, la disciplina, la legalità, l'inclusione sociale e il benessere psicofisico.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà:

a) organizzare, promuovere e sostenere attività culturali, educative, formative e divulgative (corsi, seminari, conferenze, congressi, rassegne, festival, mostre, proiezioni, ricerche, pubblicazioni, iniziative editoriali e multimediali) sulle culture orientali e loro espressioni artistiche, linguistiche, filosofiche, religiose, letterarie, musicali, cinematografiche e gastronomiche;

b) promuovere, organizzare e sostenere attività sportive dilettantistiche, ludico-motorie e formative (corsi, stage, allenamenti, workshop, dimostrazioni, seminari, training, competizioni non professionistiche, campus sportivi, manifestazioni ed eventi) relative alle arti marziali, al karate, judo, kendo, aikido, jujutsu, tai chi chuan, qi gong e ad altre discipline orientali o affini, nel rispetto delle normative vigenti;

c) realizzare progetti educativi, sociali e culturali rivolti a minori, giovani, famiglie, anziani, persone con disabilità e soggetti fragili o a rischio di esclusione sociale;

- d) promuovere l'educazione ai valori del rispetto, della legalità, della non violenza, della solidarietà e della responsabilità individuale e sociale;
- e) svolgere attività di formazione, qualificazione e aggiornamento di operatori, tecnici e formatori;
- f) sostenere attività di studio, ricerca scientifica e divulgazione sulle arti marziali e le culture orientali;
- g) conservare, tutelare, catalogare, valorizzare e diffondere il patrimonio storico, documentale, bibliografico, archivistico, iconografico, fotografico, audiovisivo e museale relativo alle arti marziali e alla storia dell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale;
- h) promuovere la pratica delle arti marziali e delle discipline sportive ad esse collegate come strumento di educazione permanente, prevenzione del disagio sociale, promozione della salute, inclusione sociale, dialogo interculturale e miglioramento della qualità della vita, rivolgendosi a bambini, giovani, adulti, famiglie, anziani e soggetti fragili;
- i) istituire, organizzare e gestire archivi storici, centri di documentazione, biblioteche specializzate, raccolte museali permanenti o temporanee, musei virtuali e altre iniziative finalizzate alla conservazione e divulgazione della memoria storica delle arti marziali e dell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale;
- j) istituire borse di studio, premi, riconoscimenti e promuovere attività di ricerca;
- k) stipulare convenzioni e accordi di collaborazione, aderire o partecipare a reti, progetti, programmi e iniziative nazionali, europee e internazionali coerenti con gli scopi statutari;
- l) promuovere scambi culturali e sportivi nazionali e internazionali, anche mediante gemellaggi, missioni culturali e sportive, programmi di mobilità, seminari, conferenze e progetti di cooperazione internazionale;
- m) gestire, direttamente o indirettamente, sedi, biblioteche, archivi, centri studi, musei e impianti;
- n) promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi;
- o) svolgere ogni altra attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 coerente con gli scopi statutari.

La Fondazione tutela e valorizza il patrimonio materiale e immateriale a essa conferito o comunque acquisito, comprendente, a titolo esemplificativo, marchi, loghi, denominazioni, pubblicazioni, opere dell'ingegno, archivi digitali, contenuti multimediali, banche dati e collezioni documentali e fotografiche.

La Fondazione promuove la cooperazione culturale e sportiva internazionale, favorendo rapporti di collaborazione con istituzioni, fondazioni, università, enti sportivi e culturali italiani ed esteri, con particolare attenzione ai rapporti tra Italia e Paesi dell'Asia, e si propone quale punto di riferimento per la conservazione, lo studio, la ricerca, la documentazione e la trasmissione del patrimonio storico e culturale delle arti marziali tradizionali, anche attraverso la promozione di un Centro Europeo per la Conservazione e la Trasmissione del Patrimonio Storico e Culturale delle Arti Marziali Tradizionali e Arti Orientali.

La Fondazione potrà inoltre esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi degli artt. 17 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017, la

Fondazione può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Articolo 4) DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II PATRIMONIO

Articolo 5) PATRIMONIO INIZIALE

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro 30.000 (trentamila). Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Articolo 6) REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Possono partecipare alla fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora i partecipanti siano persone giuridiche o enti, i requisiti sopra indicati dovranno essere verificati in capo ai rispettivi legali rappresentanti

e amministratori.

Articolo 7) ADESIONE DI ALTRI SOGGETTI

È consentita l'adesione alla Fondazione di altri soggetti, oltre al Fondatore Istituzionale Permanente (ISI - ENTE MORALE). Chi intende essere ammesso come partecipante alla Fondazione dovrà presentare all'Organo Direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, e-mail, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, della ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;
- l'impegno a versare il contributo al fondo di dotazione eventualmente previsto.

L'Organo Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente Statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti alla Fondazione.

L'ammissione alla Fondazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda deliberato dall'Organo Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Direttivo dovrà, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'Organo Direttivo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi partecipanti alla Fondazione.

L'ammissione dei partecipanti non attribuisce alcun diritto alla nomina degli organi della Fondazione, riservata al Fondatore Istituzionale Permanente secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 8) DIRITTI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'Ente mediante voto, discussione e intervento in Assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività della Fondazione;
- esaminare i libri sociali anche tramite professionisti di fiducia;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 del D.Lgs. 117/2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'Organo di Controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;
- esercitare ogni altro diritto riconosciuto ai partecipanti dalla normativa vigente e dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti sono obbligati:

- a contribuire al fondo di dotazione della Fondazione nella misura minima e secondo le modalità stabilite dall'Organo Direttivo;
- a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi della Fondazione;
- a concorrere, ove deliberato dall'Organo Direttivo, alle spese di organizzazione, amministrazione e gestione della Fondazione mediante il versamento dei contributi ordinari o straordinari determinati ai sensi del presente articolo.

L'ammissione quale partecipante comporta il versamento del contributo al fondo di dotazione nella misura determinata dall'Organo Direttivo.

Per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Organo Direttivo può deliberare contributi ordinari annuali ovvero contributi straordinari a carico dei partecipanti, determinandone l'importo, le modalità e i termini di versamento.

La Fondazione può ricevere dai partecipanti finanziamenti, anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente. Tali finanziamenti possono essere effettuati anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione.

Articolo 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- morte.

La perdita della qualità di partecipante non attribuisce alcun diritto alla restituzione dei contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 11) RECESSO

Ogni partecipante alla fondazione può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno 120 giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'Organo Direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Articolo 12) ESCLUSIONE

Il partecipante alla Fondazione può essere escluso dalla Fondazione per gravi motivi. Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Fondazione dal presente Statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente Statuto;
- costituisce causa di esclusione l'avere riportato una condanna definitiva per delitto non colposo a pena detentiva pari o superiore a un anno, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ovvero siano cessati gli effetti della condanna nei casi previsti dalla legge;

- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale. L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'Organo Direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'Organo Direttivo, al partecipante alla Fondazione escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il partecipante alla Fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il partecipante alla Fondazione è reintegrato nella Fondazione con effetto retroattivo. L'esclusione del partecipante alla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Articolo 13) MORTE DEL PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante alla fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 14) ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i partecipanti alla Fondazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'Organo Direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla sua competenza:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- l'approvazione del bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
- ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni partecipante alla Fondazione che risulti iscritto nel libro dei partecipanti alla Fondazione da almeno un sei mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente Statuto.

I partecipanti che ricoprono incarichi amministrativi non votano nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio o alla loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

Articolo 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organo Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica ordinaria ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento della convocazione, da inviarsi ai partecipanti almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio, all'indirizzo PEC o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché gli eventuali luoghi collegati mediante strumenti di telecomunicazione;
- l'ordine del giorno;
- l'eventuale data, ora e luogo della seconda convocazione;
- le modalità di partecipazione e di esercizio del diritto di voto mediante strumenti di telecomunicazione, ove previste;
- ogni altra indicazione eventualmente richiesta dalla legge o dal presente

Statuto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogniqualevolta il Presidente dell'Organo Direttivo o l'Organo Direttivo lo ritengano opportuno, nonché negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede della Fondazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'Assemblea è validamente costituita anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti o rappresentati tutti i partecipanti aventi diritto di voto e tutti i componenti dell'Organo Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Il Fondatore Istituzionale Permanente è informato della convocazione dell'Assemblea con le medesime modalità previste per i partecipanti all'assemblea, anche qualora non rivesta la qualità di partecipante alla Fondazione.

Articolo 17) QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti all'assemblea aventi diritto di voto.

Articolo 18) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 42-bis del Codice Civile e dalla normativa del Terzo Settore, la trasformazione della Fondazione, la fusione, la scissione e ogni altra operazione straordinaria consentita dalla legge sono deliberate dall'Organo Direttivo.

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500-octies del Codice Civile è consentita nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 42-bis, comma 4, del Codice Civile, gli atti relativi alle trasformazioni, fusioni e scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti anche nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ove richiesto dalla normativa vigente.

Articolo 19) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato.

Qualora manchino il Presidente e il Vice Presidente, la presidenza dell'Assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età. In caso di ulteriore assenza o impedimento, l'Assemblea designa il proprio Presidente tra i partecipanti presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non partecipante alla Fondazione, incaricato della redazione del verbale. Ove necessario, possono essere nominati uno o più scrutatori, anche non partecipanti alla Fondazione. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolare costituzione dell'Assemblea;
- accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori;
- assicurare il regolare esercizio del diritto di intervento e di voto;

- accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordinato svolgimento dell'Assemblea nel rispetto della legge, del presente Statuto e degli eventuali regolamenti della Fondazione.

Le votazioni si svolgono, di regola, in forma palese, per alzata di mano, per appello nominale o mediante altro sistema idoneo a consentire l'identificazione del voto espresso.

Le votazioni riguardanti persone possono svolgersi a scrutinio segreto qualora il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto presenti.

Il Presidente determina le modalità di votazione più idonee in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, garantendo la libera formazione della volontà assembleare, la regolarità delle operazioni di voto e la verificabilità dei risultati.

Il verbale dell'Assemblea è redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure dal Notaio, nei casi previsti dalla legge.

Il verbale deve contenere:

- a) la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti presenti o rappresentati, anche mediante allegato;
- c) le modalità di svolgimento della riunione;
- d) il testo delle deliberazioni adottate;
- e) le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni, anche mediante allegato;
- f) su richiesta degli intervenuti, una sintesi delle dichiarazioni attinenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali da garantire a tutti gli aventi diritto la possibilità di partecipare alla discussione, formare liberamente il proprio convincimento ed esercitare il diritto di voto. Le modalità di svolgimento non devono pregiudicare una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante strumenti di telecomunicazione o videoconferenza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire in tempo reale nella discussione, di visionare e trasmettere documenti e di esercitare il diritto di voto.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario ovvero il Notaio, qualora presente, i quali danno atto nel verbale delle modalità di svolgimento della riunione.

Articolo 20) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e nei limiti della normativa vigente, ciascun partecipante alla Fondazione può farsi rappresentare in Assemblea da un altro partecipante.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in forma elettronica con firma digitale, e può essere allegata all'avviso di convocazione. Le deleghe sono conservate dalla Fondazione, in formato cartaceo o elettronico, secondo le modalità stabilite dall'Organo Direttivo.

Non è valida la delega compilata con il nominativo del rappresentante lasciato in bianco. La delega è sempre revocabile mediante comunicazione scritta pervenuta alla Fondazione nei termini indicati nell'avviso di

convocazione.

Il rappresentante può farsi sostituire solo se ciò è espressamente previsto nella delega.

Non possono essere designati rappresentanti i componenti dell'Organo Direttivo, i membri degli organi di controllo della Fondazione e il personale dipendente dalla Fondazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 21) ORGANO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata, da un Consiglio Direttivo composto da due o più membri, nel numero determinato all'atto della nomina;

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio chi si trovi in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, nonché l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, il fallito o chi abbia riportato una condanna che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

L'Organo Direttivo resta in carica per cinque (5) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

Alla scadenza del mandato, i componenti dell'Organo Direttivo restano in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo Direttivo.

Gli amministratori cessano dalla carica per:

- revoca;
- rinuncia;
- morte;
- interdizione;
- inabilitazione;
- sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- perdita dei requisiti previsti dalla legge o dal presente Statuto;
- estinzione della Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del Codice Civile.

L'amministratore che intende rinunciare all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Organo Direttivo e all'Organo di Controllo, ove nominato.

La rinuncia ha effetto immediato qualora rimanga in carica la maggioranza degli amministratori; diversamente produce effetto dal momento della ricostituzione dell'Organo Direttivo.

Qualora venga a cessare dalla carica non più della metà dei componenti dell'Organo Direttivo, i rimanenti provvedono alla loro sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato dell'Organo Direttivo.

Qualora venga a cessare dalla carica la maggioranza dei componenti dell'Organo Direttivo si provvede alla nomina del nuovo Organo Direttivo secondo le disposizioni del presente Statuto.

La nomina, il rinnovo, la revoca e la sostituzione dell'Organo Direttivo spettano al Fondatore Istituzionale Permanente individuato nell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale, mediante deliberazione del proprio Consiglio

Direttivo.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina o alla sostituzione dell'Organo Direttivo secondo le modalità previste dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle altre norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Articolo 22) POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'Organo Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, necessari o utili per il conseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto della legge, del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea. Esso cura l'attuazione degli indirizzi e dei programmi della Fondazione ed esercita ogni altro potere non espressamente riservato ad altri organi dal presente Statuto o dalla legge.

Articolo 23) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva alla propria nomina, elegge tra i propri membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta almeno un consigliere o l'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune ove ha sede la Fondazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea.

La convocazione è effettuata almeno dieci (10) giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica ordinaria o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso di almeno tre (3) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica ordinaria o altro mezzo idoneo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante strumenti di telecomunicazione, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire in tempo reale nella discussione, di esercitare il diritto di voto e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il voto non può essere conferito per delega.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente ovvero, in loro assenza, dal consigliere più anziano per carica e, a parità, per età; in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, i componenti del Comitato Scientifico e Culturale, il Presidente Onorario e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24) GRATUITÀ DELLE CARICHE

Ai componenti dell'Organo Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta.

È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

Articolo 25) RAPPRESENTANZA

L'organo gestorio nella persona del suo Presidente ha la rappresentanza della fondazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della fondazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 26) RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili agli Enti del Terzo Settore.

Articolo 27) FONDATORE ISTITUZIONALE PERMANENTE

L'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale assume la qualifica di Fondatore Istituzionale Permanente della Fondazione.

Il Fondatore Istituzionale Permanente rappresenta il soggetto garante della continuità storica, culturale, morale e ideale della Fondazione.

Al Fondatore Istituzionale Permanente competono:

- a) la nomina dei componenti dell'Organo Direttivo;
- b) la nomina dell'Organo di Controllo;
- c) la nomina del Revisore Legale dei Conti, ove previsto;
- d) l'espressione del parere obbligatorio sulle modifiche statutarie riguardanti:
 - la denominazione della Fondazione;
 - le finalità istituzionali;
 - il patrimonio storico, culturale e documentale dell'Ente;
 - la destinazione del patrimonio immateriale della Fondazione.

Le prerogative del Fondatore Istituzionale Permanente sono esercitate dal Consiglio Direttivo pro tempore dell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale mediante apposita deliberazione.

Articolo 28) CONTINUITÀ DEL FONDATORE ISTITUZIONALE PERMANENTE

Al fine di garantire la continuità storica, culturale, morale e istituzionale dell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale e della Fondazione, qualora il Fondatore Istituzionale Permanente sia interessato da operazioni di trasformazione, fusione, incorporazione, successione o modificazione della denominazione, le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto sono esercitate dall'ente che ne assuma la continuità giuridica, statutaria e patrimoniale.

L'ente subentrante esercita tali prerogative nel rispetto delle finalità statutarie della Fondazione e dei principi ispiratori dell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale.

Articolo 29) COMITATO SCIENTIFICO E CULTURALE

L'Organo Direttivo può istituire un Comitato Scientifico e Culturale.

Il Comitato Scientifico e Culturale è composto da personalità del mondo accademico, culturale, educativo, sportivo e delle arti marziali.

Il Comitato svolge funzioni consultive, di studio, ricerca, proposta e supporto tecnico-scientifico alle attività della Fondazione.

Il Comitato non esercita funzioni amministrative o gestionali.

La composizione, il numero dei componenti, la durata dell'incarico e le modalità di funzionamento sono stabilite dall'Organo Direttivo mediante apposito regolamento.

Articolo 30) PRESIDENTE ONORARIO

L'Organo Direttivo può nominare un Presidente Onorario. La carica può essere conferita a personalità che abbiano acquisito particolari meriti nella promozione delle finalità della Fondazione o dell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale.

Il Presidente Onorario svolge funzioni esclusivamente rappresentative, culturali e di testimonianza istituzionale.

La carica non attribuisce poteri di amministrazione, gestione o rappresentanza legale della Fondazione.

ART. 31) REGOLAMENTI INTERNI

L'Organo Direttivo può adottare uno o più regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della Fondazione, degli organi sociali, del Comitato Scientifico e Culturale, l'ammissione dei partecipanti, l'organizzazione delle attività istituzionali e ogni altra materia demandata dal presente Statuto, purché nel rispetto della legge e dello Statuto stesso.

Articolo 32) ORGANO DI CONTROLLO

La Fondazione nomina un Organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Alla nomina dell'Organo di controllo provvede il Fondatore Istituzionale Permanente individuato nell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale, mediante deliberazione del proprio Consiglio Direttivo.

Qualora l'Organo di controllo sia collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per cinque (5) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di controllo è sostituito.

I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

I poteri, i doveri e le competenze dell'Organo di controllo, nonché le cause di ineleggibilità, decadenza e cessazione dall'ufficio e i relativi effetti, sono disciplinati dalla legge.

Il compenso dell'Organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento e anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, richiedere agli amministratori informazioni sull'andamento dell'attività della Fondazione o su specifici affari, esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge e dal presente Statuto. I componenti dell'Organo di controllo possono assistere alle adunanze dell'Organo Direttivo.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2393 e seguenti cod. civ. in materia di responsabilità nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi.

Articolo 33) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti della Fondazione è esercitata da uno o più revisori legali, persone fisiche o società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Alla nomina del Revisore Legale dei Conti provvede il Fondatore Istituzionale Permanente individuato nell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale, mediante deliberazione del proprio Consiglio Direttivo.

Il Revisore Legale dei Conti resta in carica per cinque (5) esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Il Revisore Legale dei Conti è rieleggibile.

Il Revisore Legale dei Conti:

- controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e verifica la regolarità della gestione contabile della Fondazione;

- si esprime, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della Fondazione, dei creditori e dei terzi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 34) BILANCIO

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'Organo Direttivo redige il bilancio di esercizio secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla relativa normativa attuativa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo Direttivo redige altresì il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge e le relative linee guida.

Articolo 35) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 36) IMPIEGO DELLE RISORSE

Le rendite, i proventi, le risorse economiche e il patrimonio della Fondazione saranno impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali previste dal presente Statuto e per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO VII

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 37) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28 del Codice Civile, la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto oppure è divenuto impossibile.

L'accertamento della causa di estinzione compete all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 38) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, delle relative disposizioni di attuazione e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente del Tribunale competente, provvede, nei casi previsti dalla legge, alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche i componenti dell'Organo Direttivo cessati dalla carica.

I liquidatori esercitano le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge e sotto la vigilanza dell'Autorità competente, provvedendo alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, alla liquidazione del patrimonio, al pagamento dei creditori, alla predisposizione del bilancio finale di liquidazione e a ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente.

Le deliberazioni dei liquidatori sono assunte a maggioranza dei componenti, salvo diversa disposizione di legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle relative disposizioni di attuazione e del Codice del Terzo Settore.

Articolo 39) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto legislativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Organo competente ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere dell'Ufficio competente si intende acquisito secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Sono nulli gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza del prescritto parere ovvero in difformità dallo stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione le disposizioni del presente Statuto che presuppongono tale iscrizione.

Per le materie non ancora disciplinate dalla normativa del Terzo Settore si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 41) RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), delle relative disposizioni di attuazione, nonché ogni altra disposizione di legge vigente in materia di fondazioni e di Enti del Terzo Settore.

Le disposizioni del presente Statuto sono interpretate e applicate nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente.

Articolo 42) DISPOSIZIONE FINALE DI PRINCIPIO

La Fondazione riconosce nell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale il soggetto fondatore e custode della propria identità storica, culturale e ideale e opera nel rispetto dei principi, delle tradizioni e del patrimonio morale che ne hanno caratterizzato l'attività sin dalla sua costituzione, promuovendone la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni.

- Gabriele Achilli - Federica Achilli - Biagio Missanelli teste - Cinzia
Vanzini teste -

SAMUELE BIZZI notaro